

DELIBERAZIONE 24 NOVEMBRE 2020

480/2020/S/EFER

**IRROGAZIONE DI SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE PER VIOLAZIONI IN
MATERIA DI TITOLI DI EFFICIENZA ENERGETICA PER GLI ANNI D’OBBLIGO 2016 E
2018**

**L’AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA
RETI E AMBIENTE**

Nella 1135^a riunione del 24 novembre 2020

VISTI:

- la legge 24 novembre 1981, n. 689 (di seguito: legge 689/81);
- l’articolo 2, comma 20, lettera c), della legge 14 novembre 1995, n. 481 e s.m.i. (di seguito: legge 481/95);
- il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 244;
- l’articolo 11 *bis*, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, introdotto dalla legge di conversione 14 maggio 2005, n. 80;
- il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164;
- il decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115 e s.m.i. (di seguito: decreto legislativo 115/08);
- il decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28;
- il decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93 e s.m.i. (di seguito: decreto legislativo 93/11);
- l’art. 68 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 (di seguito: decreto-legge 18/2020), coordinato con la legge di conversione 24 aprile 2020, n. 27, e s.m.i.;
- il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, 28 dicembre 2012, recante “Determinazione degli obiettivi quantitativi nazionali di risparmio energetico che devono essere perseguiti dalle imprese di distribuzione dell’energia elettrica e il gas per gli anni dal 2013 al 2016 per il potenziamento del meccanismo dei certificati bianchi” (di seguito: decreto interministeriale 28 dicembre 2012);
- il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, 11 gennaio 2017, recante “Determinazione degli obiettivi quantitativi nazionali di risparmio energetico che devono essere perseguiti dalle imprese di distribuzione dell’energia elettrica e il gas per gli anni dal 2017 al 2020 e per l’approvazione delle nuove Linee Guida per la preparazione, l’esecuzione e la valutazione dei progetti di efficienza energetica” (di seguito: decreto interministeriale 11 gennaio 2017);

- la deliberazione dell’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) 14 giugno 2012, 243/2012/E/com, recante “Adozione del nuovo regolamento per la disciplina dei procedimenti sanzionatori e delle modalità procedurali per la valutazione degli impegni” (di seguito: Regolamento Sanzioni);
- la deliberazione dell’Autorità 7 ottobre 2004, 177/04 (di seguito: deliberazione 177/04);
- la deliberazione dell’Autorità 27 gennaio 2009, VIS 5/09 (di seguito: deliberazione VIS 5/09);
- la deliberazione dell’Autorità 5 maggio 2011, VIS 57/11 (di seguito: deliberazione VIS 57/11);
- la deliberazione dell’Autorità 11 ottobre 2012, 414/2012/S/efr (di seguito: deliberazione 414/2012/S/efr);
- la deliberazione dell’Autorità 4 dicembre 2014, 593/2014/S/efr, recante “Definizione delle modalità di calcolo delle sanzioni in materia di titoli di efficienza energetica” (di seguito: deliberazione 593/2014/S/efr);
- la deliberazione dell’Autorità 12 giugno 2015, 278/2015/S/efr (di seguito: deliberazione 278/2015/S/efr);
- la deliberazione dell’Autorità 3 luglio 2015, 318/2015/S/gas (di seguito: deliberazione 318/2015/S/gas);
- la deliberazione dell’Autorità 10 marzo 2016, 97/2016/S/rht (di seguito: deliberazione 97/2016/S/rht);
- la deliberazione dell’Autorità 5 maggio 2017, 304/2017/S/gas (di seguito: deliberazione 304/2017/S/gas);
- la deliberazione dell’Autorità 22 giugno 2017, 443/2017/S/gas (di seguito: deliberazione 443/2017/S/gas);
- la deliberazione dell’Autorità 23 novembre 2017, 768/2017/S/efr (di seguito: deliberazione 768/2017/S/efr);
- la deliberazione dell’Autorità 23 novembre 2017, 769/2017/S/efr (di seguito: deliberazione 769/2017/S/efr);
- la deliberazione dell’Autorità 23 novembre 2017, 770/2017/S/efr (di seguito: deliberazione 770/2017/S/efr);
- la deliberazione dell’Autorità 30 novembre 2017, 785/2017/S/efr (di seguito: deliberazione 785/2017/S/efr);
- la deliberazione dell’Autorità 30 novembre 2017, 786/2017/S/efr (di seguito: deliberazione 786/2017/S/efr);
- la deliberazione dell’Autorità 5 aprile 2018, 207/2018/S/gas (di seguito: deliberazione 207/2018/S/gas);
- la deliberazione dell’Autorità 5 dicembre 2018, 621/2018/S/com (di seguito: deliberazione 621/2018/S/com);
- la deliberazione dell’Autorità 17 settembre 2019, 371/2019/S/efr (di seguito: deliberazione 371/2019/S/efr);
- la deliberazione dell’Autorità 17 settembre 2019, 372/2019/S/efr (di seguito: deliberazione 372/2019/S/efr);

- la deliberazione dell’Autorità 29 ottobre 2019, 427/2019/S/gas (di seguito: deliberazione 427/2019/S/gas);
- la deliberazione dell’Autorità 2 febbraio 2018, 57/2018/A e s.m.i.;
- la determinazione 29 gennaio 2018, DMRT/EFC/1/2018, del Direttore della Direzione Mercati Retail e Tutele dei Consumatori di Energia dell’Autorità, recante “Trasmissione al Ministero dello Sviluppo Economico e al Gestore dei Servizi Energetici dei dati di cui all’articolo 4, comma 9, del decreto interministeriale 11 gennaio 2017 relativi agli obblighi di risparmio di energia primaria in capo ai distributori di energia elettrica e di gas naturale per l’anno d’obbligo 2018”, (di seguito: determinazione DMRT 1/2018);
- la determinazione 15 gennaio 2016, 1/2016, del Direttore della Direzione Infrastrutture, *Unbundling* e Certificazione dell’Autorità, recante “Trasmissione al Ministero dello Sviluppo Economico e al Gestore dei Servizi Energetici dei dati di cui all’articolo 4, commi 6 e 7, del decreto ministeriale 28 dicembre 2012, ai fini della determinazione degli obiettivi specifici di risparmio di energia primaria nell’anno 2016, in capo ai distributori” (di seguito: determinazione DIUC 1/2016); la nota del Gestore dei Servizi Energetici S.p.A. (di seguito: GSE) del 28 giugno 2019 (acquisita con prot. Autorità 17286), avente ad oggetto “Comunicazione dell’esito delle attività di verifica di conseguimento degli obblighi per l’anno 2018 nell’ambito del meccanismo dei Certificati Bianchi, di cui al Decreto Interministeriale 11 gennaio 2017”.

FATTO:

1. Con determinazione DSAI/46/2019/efr, l’Autorità ha avviato nei confronti di S.I.DI.GAS Società Irpina Distribuzione Gas S.p.A. (di seguito: S.I.DI.GAS o società) un procedimento sanzionatorio per accertare il mancato conseguimento degli obiettivi specifici di efficienza energetica per gli anni d’obbligo 2016 e 2018.
2. In particolare, la società non aveva provveduto a trasmettere al GSE, entro il termine del 31 maggio 2019, alcuna comunicazione utile alla verifica del possesso dei titoli di efficienza energetica (di seguito: TEE) corrispondenti al proprio obiettivo specifico relativo all’anno 2018 (pari ad almeno il 60% di 7.596 TEE), né ai fini della compensazione dell’inadempienza all’obiettivo specifico a suo carico nell’anno 2016 (pari a 11.398 TEE), come risulta dalla nota del GSE del 28 giugno 2019 (acquisita con prot. Autorità 17286).
3. Nel corso del procedimento la società non ha presentato memorie difensive.
4. Con nota del 16 settembre 2020 (prot. Autorità 29007), il responsabile del procedimento ha comunicato alla società le risultanze istruttorie.

VALUTAZIONE GIURIDICA:

Contesto normativo

5. Gli obiettivi specifici di risparmio di energia primaria a carico dei distributori di gas naturale obbligati per l'anno 2016 sono stati definiti dal GSE sulla base dei dati di cui alla Tabella B allegata alla determinazione DIUC 1/2016, come previsto dal decreto del Ministro dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, 28 dicembre 2012 (di seguito: decreto interministeriale 28 dicembre 2012).
6. Gli obiettivi specifici di risparmio di energia primaria a carico dei distributori di gas naturale obbligati per l'anno 2018 sono stati determinati dall'Autorità con la Tabella B allegata alla determinazione DMRT 1/2018, come previsto dal decreto del Ministro dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, 11 gennaio 2017 (di seguito: decreto interministeriale 11 gennaio 2017).
7. L'articolo 13 del decreto interministeriale 28 dicembre 2012 e l'articolo 14 del decreto interministeriale 11 gennaio 2017 prevedono che:
 - entro il 31 maggio di ciascun anno, i soggetti obbligati trasmettono al GSE i certificati bianchi relativi all'anno precedente (comma 1);
 - il GSE verifica che ciascun soggetto obbligato posseda certificati corrispondenti all'obbligo annuo a ciascuno di essi assegnato, maggiorato di eventuali quote aggiuntive derivanti dalle compensazioni di cui al comma successivo (comma 2);
 - per gli anni dal 2015 in poi, qualora il soggetto obbligato consegua una quota d'obbligo di propria competenza inferiore al 100%, ma comunque pari o superiore al valore minimo del 60%, può compensare la quota residua nel biennio successivo senza incorrere in sanzioni (comma 3);
 - ai soggetti obbligati che conseguano percentuali di realizzazione inferiori a quanto indicato nei periodi precedenti, l'Autorità applica sanzioni per ciascun titolo mancante, ai sensi della legge 481/95 (comma 4 e articolo 7, comma 4, del decreto legislativo 115/08).
8. Le predette norme sono funzionali al perseguimento degli obiettivi nazionali di efficienza e risparmio energetici fissati dai citati decreti interministeriali e sono improntate alla gradualità per garantirne l'adempimento da parte dei soggetti obbligati. In ragione della preminenza delle finalità perseguite, i distributori di gas naturale sono stati altresì adeguatamente incentivati all'adempimento dell'obbligo specifico annuale mediante la previsione di un apposito contributo tariffario unitario disciplinato dalla determinazione DMRT 10/2017 (per l'anno d'obbligo 2016) e dalla determinazione DMRT 4/2019 (per l'anno d'obbligo 2018).
9. Nel corso dell'istruttoria S.I.DI.GAS non ha fornito elementi utili a confutare le contestazioni formulate con la determinazione di avvio del procedimento. Pertanto, la società, non avendo inviato al GSE, entro il 31 maggio 2019, alcuna comunicazione utile al fine della verifica dell'adempimento di almeno il 60% dell'obiettivo specifico relativo all'anno 2018 (fissato a suo carico nella misura complessiva di 7.569 TEE) e della compensazione dell'inadempimento dell'obiettivo 2016 (pari a 11.938 TEE) e non avendo provveduto entro quella data all'acquisto dei medesimi titoli, ha violato l'articolo 13, commi 1 e 3, del decreto interministeriale 28

dicembre 2012 e l'articolo 14, commi 1 e 3, del decreto interministeriale 11 gennaio 2017.

QUANTIFICAZIONE DELLA SANZIONE:

10. L'articolo 11 della legge 689/81 prevede che la quantificazione della sanzione sia compiuta in applicazione dei seguenti criteri:

- a) gravità della violazione;
- b) opera svolta dall'agente per la eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione;
- c) personalità dell'agente;
- d) condizioni economiche dell'agente.

L'Autorità applica i criteri di cui al sopra citato articolo 11 alla luce di quanto previsto dagli artt. 24 e ss. del Regolamento Sanzioni e in linea con quanto previsto dalla deliberazione 593/2014/S/efr e, in particolare, dal punto 1, lett. a) di detta deliberazione.

11. Sotto il profilo della *gravità della violazione*, la condotta di S.I.DI.GAS ha violato disposizioni preordinate a garantire il raggiungimento degli obiettivi di efficienza energetica nazionali, omettendo, tra l'altro, di effettuare la dovuta comunicazione dei dati e, quindi, rendendo maggiormente difficoltoso l'esercizio del potere di verifica di cui ai decreti interministeriali 28 dicembre 2012 e 11 gennaio 2017.

12. Con riferimento all'*opera svolta dall'agente per la eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione*, non risulta alcuna circostanza rilevante.

13. Quanto al criterio della *personalità dell'agente*, occorre considerare che S.I.DI.GAS è stata destinataria di numerosi provvedimenti sanzionatori; in particolare, è stata sottoposta a un procedimento sanzionatorio per violazioni in materia tariffaria, avviato con deliberazione 177/04 e concluso con il pagamento in misura ridotta di cui all'articolo 16 della legge 689/81; è stata inoltre sanzionata, con deliberazione VIS 5/09, per violazioni in materia di qualità del servizio di distribuzione e di sicurezza gas; con deliberazione 318/2015/S/gas, per violazioni in materia di raccolta e messa a disposizione dei dati di misura del gas naturale; con deliberazione 97/2016/S/rht, per violazioni di obblighi informativi sul divieto di traslazione delle maggiorazioni IRES sui prezzi al consumo; con deliberazione 304/2017/S/gas, per violazioni in materia di messa in servizio di gruppi di misura elettronici del gas; con deliberazione 443/2017/S/gas, per violazioni in materia di accesso al servizio di distribuzione del gas naturale; con deliberazione 207/2018/S/gas, per violazioni in materia di misura del gas naturale; con deliberazione 621/2018/S/com, per violazione di obblighi informativi in materia di separazione funzionale; con deliberazioni VIS 57/11, 414/2012/S/efr, 278/2015/S/efr, 768/2017/S/efr, 769/2017/S/efr, 770/2017/S/efr

785/2017/S/efr, 786/2017/S/efr, 371/2019/S/efr e 372/2019/S/efr per violazioni in materia di titoli di efficienza energetica; con deliberazione 427/2019/S/gas, per violazioni in materia di sicurezza del servizio di distribuzione del gas naturale.

14. In merito, infine, al criterio delle *condizioni economiche dell'agente*, si rileva che dal bilancio relativo all'anno 2018 la società ha realizzato un fatturato pari a euro 16.124.444. Sotto il presente profilo assume, altresì, rilievo la circostanza che il bilancio 2018 presenta perdite di esercizio pari a euro 10.784.932.
15. Gli elementi di cui sopra consentono, pertanto, di determinare le sanzioni nella misura complessiva di euro 1.612.000 (unmilionesecentododocimila/00) per le violazioni dell'articolo 13, commi 1 e 3, del decreto interministeriale 28 dicembre 2012 e dell'articolo 14, commi 1 e 3, del decreto interministeriale 11 gennaio 2017

DELIBERA

1. di accertare le violazioni, da parte di S.I.DI.GAS Società Irpina Distribuzione Gas S.p.A., nei termini di cui in motivazione, dell'articolo 13, commi 1 e 3, del decreto interministeriale 28 dicembre 2012 e dell'articolo 14, commi 1 e 3, del decreto interministeriale 11 gennaio 2017;
2. di irrogare a S.I.DI.GAS Società Irpina Distribuzione Gas S.p.A., ai sensi dell'articolo 2, comma 20, lettera c), della legge 481/95, dell'articolo 7, comma 4, del decreto legislativo 115/08 e dell'articolo 14, comma 4, del decreto interministeriale 11 gennaio 2017, sanzioni amministrative pecuniarie pari a:
 - euro 119.288 (centodiciannovemiladuecentottantotto/00) per violazione dell'articolo 14, comma 1 e 3, del decreto ministeriale 11 gennaio 2017, con riferimento al mancato conseguimento, entro il 31 maggio 2019, di almeno il 60% dell'obiettivo di risparmio di energia primaria per l'anno d'obbligo 2018;
 - euro 1.492.712 (unmilionequattrocentonovantaduemilasettecentododici/00) per violazione dell'articolo 13, comma 1 e 3, del decreto ministeriale 28 dicembre 2012, con riferimento alla mancata compensazione, entro il 31 maggio 2019, dell'obiettivo di risparmio di energia primaria per l'anno d'obbligo 2016.
3. di ordinare a S.I.DI.GAS Società Irpina Distribuzione Gas S.p.A. di pagare la sanzione irrogata entro il termine di 30 giorni dalla data di notifica del presente provvedimento, con versamento diretto al concessionario del servizio di riscossione, oppure mediante delega ad una banca o alla Poste Italiane S.p.A. presentando il modello "F23" (recante codice ente QAE e codice tributo "787T"), come previsto dal decreto legislativo 237/97;
4. di avvisare che, decorso il termine di cui al precedente punto 3, fatto salvo quanto eventualmente previsto da disposizioni di rango primario in materia di sospensione dei termini di versamento dei carichi affidati all'agente della

- riscossione, per il periodo di ritardo inferiore ad un semestre, devono essere corrisposti gli interessi di mora nella misura del tasso legale a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine del pagamento e sino alla data del pagamento (codice tributo “788T”); in caso di ulteriore ritardo nell’adempimento, saranno applicate le maggiorazioni di cui all’articolo 27, comma 6, della legge 689/81 (codice tributo “789T”);
5. di ordinare a S.I.DI.GAS Società Irpina Distribuzione Gas S.p.A. di comunicare l’avvenuto pagamento della sanzione amministrativa irrogata all’Autorità, mediante l’invio di copia del documento attestante il versamento effettuato via mail all’indirizzo protocollo@pec.arera.it entro cinque giorni dalla sua effettuazione;
 6. di notificare il presente provvedimento a S.I.DI.GAS Società Irpina Distribuzione Gas S.p.A. (P.IVA 00573180643), all’indirizzo pec.amministrazione@cert.sidigas.it e di comunicarlo al Ministero dello Sviluppo Economico, all’indirizzo pec.gabinetto@pec.mise.gov.it, al Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, all’indirizzo pec.mattm@pec.minambiente.it, al Gestore dei Servizi Energetici S.p.A., all’indirizzo pec.gsespa@pec.gse.it, all’Enea, all’indirizzo pec.enea@cert.enea.it e alla Regione Campania, Via Santa Lucia 81, 80132 Napoli, ai sensi degli articoli 13, comma 4, del decreto interministeriale 28 dicembre 2012 e 14, comma 4, del decreto interministeriale 11 gennaio 2017, e di pubblicarlo sul sito internet dell’Autorità www.arera.it.

Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso dinanzi al competente Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia, sede di Milano, entro il termine di 60 giorni dalla data di notifica dello stesso oppure ricorso straordinario al Capo dello Stato, entro il termine di 120 giorni.

24 novembre 2020

IL PRESIDENTE
Stefano Besseghini